

Green Pass sui luoghi di lavoro

F.A.Q. - Ambito pubblico



Ambito di applicazione soggettivo



A CHI SI APPLICANO LE LINEE GUIDA IN AMBITO PUBBLICO?

a. Al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 D.Lgs. 165/2001:

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Ambito di applicazione soggettivo



A CHI SI APPLICANO LE LINEE GUIDA IN AMBITO PUBBLICO?

b. Al personale delle amministrazioni di cui all'art. 3 D.Lgs. 165/2001:

- i magistrati ordinari;
- gli amministrativi ed i contabili;
- gli avvocati e i procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

c. Al personale:

- delle Autorità amministrative indipendenti;
- della Commissione nazionale per la società e la borsa;
- della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- della Banca d'Italia;
- degli enti pubblici economici;
- degli organi di rilievo costituzionale.



QUALI SONO I SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI ALL'ACCESSO DEI LOCALI?

- Lavoratori dipendenti.
- Chiunque svolga **a qualsiasi titolo** attività lavorativa presso il predetto luogo di lavoro. Per esempio:
 - collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti o altri soggetti che svolgono mansioni per il datore di lavoro;
 - dipendenti delle imprese di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici;
 - autorità politiche, componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie regionali e locali.
- Chiunque svolga un'attività di formazione (es. stagisti) o di volontariato presso i luoghi in cui è svolta un'attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni (in questo caso la verifica è effettuata **anche** dai rispettivi datori di lavoro).

Soggetti tenuti ad esibire il Green Pass

Soggetti tenuti ad esibire il Green Pass



QUALI SONO I SOGGETTI CHE NON DEVONO ESIBIRE IL GREEN PASS?

- Coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale e che possiedono il relativo certificato.
- I visitatori che accedono ai locali e non svolgono attività di lavoro o formazione o volontariato (a titolo esemplificativo, gli utenti che si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione di un servizio).

Modalità operative per la verifica del Green Pass



BISOGNA NECESSARIAMENTE EFFETTUARE I CONTROLLI ALL'INGRESSO DEL LUOGO DI LAVORO?

No, il Governo non ha indicato il luogo in cui deve essere controllato il Green Pass. L'indicazione del controllo all'ingresso è meramente esemplificativa.



OCCORRE CONTROLLARE TUTTI I LAVORATORI ?

No, il controllo è giornaliero ma può essere anche a campione. Tuttavia, laddove si dovesse optare per un controllo campionario è consigliabile:

- tenere traccia esclusivamente dei nominativi dei soggetti controllati giorno per giorno (non indicare sul registro il possesso o meno del Green Pass);
- controllare tutti i soggetti che accedono saltuariamente ai locali dell'amministrazione (es. consulenti esterni).

I controlli a campione dovranno essere eseguiti con cadenza giornaliera in percentuale **non inferiore al 20% del personale presente** in servizio e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, assicurando altresì che tale controllo segua un principio di rotazione su tutto il personale dipendente.



COME SI VERIFICA IL POSSESSO DEL GREEN PASS?

I controlli potranno avvenire:

- mediante la lettura del QRcode relativo al Green Pass, utilizzando l'applicazione mobile "VerificaC19", che consente di verificare le generalità del lavoratore, nonché l'autenticità, la validità e l'integrità del Green Pass e non anche la condizione che ne abbia determinato l'emissione.
- tramite l'utilizzo di un pacchetto di applicazioni SDK rilasciato dal Ministero della Salute che consente di integrare la funzionalità di verifica del QRcode nei sistemi di controllo degli accessi del personale (es. totem e tornelli dei badge).
- mediante la piattaforma NoiPA, attraverso la quale il soggetto formalmente incaricato dell'accertamento - dopo essersi autenticato - visualizza la validità del Green Pass per i dipendenti del proprio ufficio.

Modalità operative per la verifica del Green Pass



COME SI VERIFICA IL POSSESSO DEL GREEN PASS?

I controlli potranno avvenire:

- mediante il servizio «Richiesta verifica Green Pass» sul portale istituzionale INPS per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti che non aderiscono a NoiPA;
- mediante interoperabilità applicativa tra i sistemi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti e il Portale della Piattaforma Nazionale – DCG.

Modalità operative per la verifica del Green Pass

Cosa può fare il datore di lavoro nell'ambito delle verifiche sul Green Pass?



È POSSIBILE RICHIEDERE LE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L'EMISSIONE DEL GREEN PASS?

No, il datore di lavoro può venire a conoscenza unicamente dei seguenti dati:

- le generalità del lavoratore (per esempio, nome e cognome);
- documento d'identità in caso di dubbi sulla persona che esibisce la certificazione verde;
- la validità, l'integrità e l'autenticità del Green Pass; tramite il medico competente, le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti- Covid-19;
- tramite il medico competente, le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti Covid-19.

Non è possibile, invece, conoscere la condizione che ha determinato il rilascio della certificazione verde (es. vaccino, solo prima dose vaccinale, tipo di vaccino somministrato, data e ora del prelievo del campione per il test ecc.).

Cosa può fare il datore di lavoro nell'ambito delle verifiche sul Green Pass?



È POSSIBILE CHIEDERE AL LAVORATORE UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ?

Sì, come chiarito dal Governo non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la corrispondenza dei dati personali del Green Pass, ma ciò è comunque possibile quando vi siano ragionevoli situazioni di sospetto (per esempio, discrepanza tra i dati anagrafici e la fisionomia del possessore).



È POSSIBILE CHIEDERE L'AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS?

No, non è possibile autocertificare il Green Pass.



IL LAVORATORE CHE CONTRAGGA IL COVID-19 È ANCORA TENUTO A COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA?

Sì, il possesso del Green Pass non fa comunque venire meno gli obblighi di comunicazione (e tutti gli adempimenti successivi e/o connessi) già previsti dalla legge qualora un soggetto contragga il virus Covid-19.

Cosa può fare il datore di lavoro nell'ambito delle verifiche sul Green Pass?



È POSSIBILE RACCOGLIERE E CONSERVARE IL GREEN PASS?

No, la raccolta e la conservazione del Green Pass non è consentita in alcun caso.

Il D.L. 139/2021 (“Decreto Capienze”) all’art. 9 - octies ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro, in caso di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di richiedere ai lavoratori di comunicare - con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative (48 h) - il mancato possesso del Green Pass. Il lavoratore dovrà comunicare esclusivamente se non è in possesso del Green Pass e non anche se ne è in possesso.

Nel caso in cui, successivamente a tale comunicazione, ne venga in possesso non dovrà trasmettere al datore di lavoro il proprio QRcode in quanto la trasmissione resta vietata.

La comunicazione per esigenze organizzative non esonera il datore di lavoro dall’effettuare i controlli all’ingresso.

I soggetti incaricati della verifica



CHI DEVE EFFETTUARE IL CONTROLLO?

Il dirigente amministrativo apicale di ciascuna organizzazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

Il dirigente apicale può anche delegare tale funzione a specifico personale, preferibilmente con una qualifica dirigenziale per le verifiche automatizzate. Tale delega dovrà avvenire obbligatoriamente **con apposito atto scritto** che contenga le necessarie istruzioni operative per il controllo, nonché per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori.

Nel caso in cui le verifiche avvengano tramite l'app VerificaC19, le stesse potranno essere delegate anche a soggetti esterni (ad esempio, le società che forniscono servizi di reception o di sicurezza aziendale). Occorre in ogni caso un atto scritto di nomina con le necessarie istruzioni e, lato data protection, una nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

I soggetti incaricati della verifica



COME AVVIENE IL CONTROLLO DEI SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE?

Anche per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante la lettura del QRcode (che è in corso di predisposizione). Nelle more, il personale esente dovrà trasmettere apposito certificato di esenzione al medico competente e non potrà essere soggetto nel frattempo ad alcun controllo.



QUALI SONO I COMPITI DEGLI INCARICATI?

- Controllo dei Green Pass.
- Comunicare al dirigente apicale i nominativi dei soggetti sprovvisti di Green Pass al fine di effettuare le conseguenti comunicazioni al Prefetto.

Comunicazione degli esiti del controllo



COSA DEVE FARE L'INCARICATO IN CASO DI MANCATO POSSESSO/ESIBIZIONE DEL GREEN PASS?

In caso di mancato possesso/esibizione del Green Pass o del certificato di esenzione l'incaricato dovrà darne comunicazione al soggetto competente a dare seguito alle conseguenze previste dal D.L. 127/2021.

A tale fine appare possibile fornire all'incaricato un registro da compilare con il nome e il cognome da trasmettere, anche giornalmente, ai soggetti di cui sopra.

Nei casi in cui le verifiche avvengano tramite le piattaforme NoiPA, INPS o in interoperabilità applicativa tra sistemi di gestione del personale dell'ente e la Piattaforma DCG restituendo un risultato negativo in ordine al possesso del Green Pass, il dipendente ha il diritto di richiedere la verifica della propria certificazione verde anche tramite l'app VerificaC19.

Comunicazione degli esiti del controllo



COSA DEVE FARE L'INCARICATO NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE ACCEDA AI LOCALI VIOLANDO L'OBBLIGO DI GREEN PASS?

L'incaricato deve impedire l'accesso a coloro che si rifiutano di esibire o non possiedono il Green Pass o il certificato di esenzione. Ovviamente qualora il controllo non sia effettuato all'ingresso, il lavoratore, in caso di esito negativo del controllo, dovrà essere invitato ad abbandonare i locali dell'amministrazione.

Laddove - nonostante quanto sopra - il lavoratore dovesse accedere o mantenersi all'interno dei locali violando l'obbligo di Green Pass, l'incaricato dovrà darne, senza ritardo, comunicazione al soggetto competente ad attivare la comunicazione al Prefetto.

Conseguenze per i lavoratori privi di Green Pass



QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE CHE NON POSSIEDE/ESIBISCE IL GREEN PASS?

- È considerato assente ingiustificato.
- Ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Non può subire conseguenze disciplinari per il solo fatto di non possedere/esibire il Green Pass.
- Non ha il diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento.



È POSSIBILE COLLOCARE IN SMART WORKING UN LAVORATORE CHE NON È IN POSSESSO DEL GREEN PASS?

No, non è consentito collocare in smart working quei lavoratori che non sono in possesso del Green Pass.

Sanzioni e conseguenze in caso di violazione dell'obbligo di Green Pass



QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE CHE ACCEDA AL LUOGO DI LAVORO VIOLANDO L'OBLIGO DI GREEN PASS?

- Una sanzione amministrativa **da 600 a 1.500 euro** irrogata dal Prefetto.
- Conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Al fine di applicare le predette sanzioni disciplinari, l'incaricato potrà comunicare il nominativo dei lavoratori al dirigente preposto ad applicare le sanzioni di settore e/o effettuare la comunicazione al Prefetto.



QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO CHE VIOLA L'OBLIGO DI GREEN PASS?

Al datore di lavoro può essere comminata, sempre da parte del Prefetto, una sanzione amministrativa **da 400 a 1.000 euro** nel caso in cui:

- non adempia agli obblighi di verifica del Green Pass.
- non adotti le misure organizzative richieste per assolvere agli obblighi di verifica (tra cui, un apposito protocollo o procedura).